



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 38/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68305** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 1° giugno 2021, proposto da

G. E. M., nato OMISSIS (C.F. OMISSIS) e ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it; -

parte ricorrente-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. Sorgi per

parte ricorrente e l'avv. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, dopo aver premesso di essere figlio del Sig. G. M. titolare della pensione cat. SOMISSIS, deceduto OMISSIS, ha reso noto di aver presentato domanda all'Inps in data 30.09.2020, al fine di ottenere la quota allo stesso spettante a titolo di pensione indiretta ordinaria (orfano/a studente/universitario) e di aver fatto domanda di immatricolazione per il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie, classe LM-56 nell'anno accademico 2018-2019.

Parte ricorrente ha, poi, aggiunto che l'Inps, nel giugno 2018, aveva sospeso l'erogazione della quota spettantegli pur essendo lo stesso in regola con il percorso universitario e di non averla successivamente ripristinata. Al riguardo, il sig. G. ha puntualizzato che il corso di laurea in argomento era di due anni e

che, pertanto, il ricorrente al momento della domanda era in regola e non “fuori corso”.

Tanto premesso, parte ricorrente, nel richiamare i requisiti per l'applicazione del beneficio richiesto, ha affermato di esserne in possesso e, pertanto, ha concluso chiedendo: “- *Ritenere e dichiarare che il Sig. G. E. M. era figlio maggiorenne studente del defunto Sig. G. M.;*

- ritenere e dichiarare che il Sig. G. E. M. era figlio maggiorenne studente a carico del defunto Sig. G. M.; - accertare e dichiarare che il Sig. G. E. M. era iscritto all'Università di Scienze Economiche e Finanziarie, curriculum Economic and Financial Analysis, classe LM-56 in corso; - accertare e dichiarare che al momento della presentazione della domanda di reversibilità era iscritto regolarmente in corso;

- conseguentemente dichiarare che il Sig. G. E. M. ha diritto alla quota di pensione ai superstiti quale figlio studente universitario in corso per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 in quanto iscritto in corso;

- condannare l'Inps al pagamento delle quote spettanti per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020;

Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.”

II. Con comparsa di costituzione formale, depositata il 24 marzo 2023, si è costituito in giudizio l'INPS contestando quanto

in fatto e diritto esposto nel ricorso introduttivo.

Il 31 marzo 2023 l'INPS ha depositato memoria con la quale ha riconosciuto il diritto del Sig. G. E. M. all'erogazione dei ratei di pensione indiretta a far data dal 01.11.2018 (inizio dell'a.a.) sino e non oltre al 30.11.2019, in quanto lo stesso ha compiuto 26 anni in data 21 novembre 2019.

Con riferimento alla restante parte della domanda (decorrenza da 1.7.2018) è stata contestata la mancanza di evidenza documentale in ordine all'iter universitario del corso di laurea triennale intrapreso dal Sig. G.- da quando è stata effettuata l'immatricolazione sino al conseguimento della laurea.

L'Ente previdenziale ha quindi concluso chiedendo: *-Con qualunque statuizione rigettare parzialmente il ricorso limitatamente al riconoscimento del diritto alla quota di pensione ai superstiti quale figlio studente universitario in corso per l'anno accademico 2019/2020; -Dichiarare per il resto cessata la materia del contendere; -Con compensazione delle spese del giudizio.*

III. Nel corso della pubblica udienza del 12 aprile 2023 l'avv. Sorgi, nel prendere atto del riconoscimento delle spettanze per l'anno 2018-2019, ha evidenziato, al contempo, il mancato riconoscimento delle mensilità comprese tra i mesi di luglio e ottobre 2018, per il resto, ha aderito a quanto prospettato dall'INPS in ordine al rilevato limite dei 26 anni. L'avv. di parte ricorrente ha chiesto, pertanto, un rinvio al fine di consentire all'Amministrazione di provvedere alla liquidazione di quanto

preannunciato. L'Ente previdenziale ha aderito alla richiesta di parte avversa e, pertanto, è stato disposto un rinvio all'udienza pubblica del 28 settembre 2023.

Con nota depositata il 1° settembre, tuttavia, l'Ente previdenziale ha reso noto che si sarebbe provveduto alla liquidazione dei ratei di pensione indiretta sulla rata di novembre 2023.

Sentite le parti, pertanto, è stato disposto un rinvio all'udienza del 18 gennaio 2024.

IV. All'udienza del 18 gennaio 2024, le parti hanno comunicato di non aver avuto notizia in ordine all'avvenuto pagamento e, pertanto, sentite le parti il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto del sig. G. alla quota di pensione di reversibilità per il periodo compreso dal 1.11.2018 sino e non oltre al 30.11.2019, deve rilevarsi come non sia sostanzialmente in contestazione l'an del diritto del ricorrente alla prestazione quanto, piuttosto, per quale periodo possa essere riconosciuto.

Sul piano normativo, deve premettersi che L'art. 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce che: *“la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”*.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nel sostituire l'art. 13

sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 ha disposto che: “*Nel*

caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per

quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di

assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e

b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al

momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano

superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili

al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già

liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo

12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il

coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto

i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del

decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo

comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media

professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il

26° anno di età, qualora frequentino l'Università.”

L'art. 19 del R.D. 1592/1933 stabilisce, poi, che l'anno accademico

comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tanto premesso, la domanda del ricorrente può essere

soltanto parzialmente accolta.

Il sig. G. è nato il OMISSIS ed ha, pertanto, compiuto il

ventiseiesimo anno di età il 21.11. 2019.

Da tanto consegue che la richiesta di riconoscimento del diritto per l'anno accademico 2019-2020 (che ha inizio il 1° novembre 2019 e si conclude il 31 ottobre 2020) può trovare accoglimento – come evidenziato dall'INPS - esclusivamente sino al 31 novembre 2019 e deve essere respinta per il periodo che va dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, in quanto successivo al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età del ricorrente.

Affermata la spettanza di quanto richiesto per il periodo che va dal 1° novembre 2018 al 31 novembre 2019 e respinta la richiesta per il periodo compreso dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, deve esaminarsi l'istanza contenuta in ricorso (ma non nelle conclusioni dello stesso) con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 ottobre 2018.

Ebbene anche detta richiesta non può trovare accoglimento.

Senza affrontarsi la questione della riconoscibilità del diritto per il periodo che intercorre tra il conseguimento della c.d. laurea breve (di durata triennale) e l'iscrizione al corso di laurea magistrale, deve osservarsi che la richiesta attorea sul punto risulta sprovvista da supporto probatorio.

Non vi è, infatti, prova in ordine al momento in cui il ricorrente abbia presumibilmente conseguito la laurea triennale ovvero da quando il ricorrente non sia stato iscritto all'Università, né se l'iscrizione al corso biennale successivo sia avvenuto alla prima data utile.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, possibile ricavare soltanto la regolare iscrizione al corso di laurea di durata biennale (magistrale) dal 30 ottobre 2018 al 30 marzo 2021.

Conseguentemente, in considerazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. in forza del quale *chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*, la domanda del ricorrente relativa al periodo 1.07.2018 – 1.10.2018 deve essere respinta.

In sintesi, va affermato il diritto del ricorrente alla percezione della quota di pensione ai superstiti quale figlio studente universitario in corso per gli anni accademici per il periodo compreso tra il 1° novembre 2018 al 31 novembre 2019 in quanto iscritto in corso. Per il resto il ricorso deve intendersi respinto.

Sui ratei spettanti a tale titolo sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi e sino al soddisfo, nonché, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

3. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione;

2) compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 18
gennaio 2024.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicato il 31 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)